

TI_GERICHTE 52.2009.91 vom 19. Mai 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-05-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.91

FR: TI_GERICHTE 52.2009.91 du 19 mai 2009

IT: TI_GERICHTE 52.2009.91 del 19 maggio 2009

Regeste

Rilascio di un permesso di domicilio, rispettivamente, rinnovo di un permesso di dimora
CE/AELS

Erwägungen

E. 50

cpv. 2 LStr, il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa. Giusta l'art. 51 LStr, i diritti al ricongiungimento familiare contemplati dagli art. 43 e 50 LStr si estinguono se sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStr o le pertinenti disposizioni d'esecuzione sull'ammissione e sul soggiorno, oppure se sussistono motivi di revoca secondo l'art. 62 LStr (per il permesso di dimora). 2.3. Va comunque rilevato che la legge federale sugli stranieri si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). Ne discende che, allo scopo di chiarire tale aspetto, occorre esaminare la vertenza sia dal profilo del diritto interno che nell'ottica del menzionato trattato bilaterale. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto il 4 agosto 2003 con il cittadino italiano D_____. È incontestato che i coniugi _____ vivono separati di fatto almeno dal febbraio 2006. Da allora, ciascuno dei coniugi ha organizzato la propria vita autonomamente, allacciando a loro volta nuove relazioni, tanto da avere pure dichiarato la loro intenzione di divorziare. Di conseguenza, la condizione per cui era stata concessa l'autorizzazione di soggiorno all'interessata è venuta ormai a mancare. 3.2. Secondo la ricorrente, la separazione sarebbe stata causata da suo marito, il quale le avrebbe imposto di restare in casa per occuparsi esclusivamente del figlio, impedendole in tal modo di lavorare e contribuire finanziariamente all'economia domestica. Senonché, il motivo per cui i coniugi non hanno più vissuto insieme può essere preso in considerazione solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. DTF 130 II 113, consid. 4 e 10; A lain Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278). Invano l'insorgente sostiene che il dipartimento avrebbe dovuto essere al corrente sin dall'inizio della separazione decretata dal Pretore nel febbraio 2006, rilevando che l'art. 5 cpv. 2 LALPS prevede che le autorità giudiziarie del cantone comunicano all'autorità, una volta cresciute in giudicato, le sentenze, i decreti di accusa e le misure penali concernenti le persone straniere. A prescindere dalla questione di sapere se tale disposizione sia applicabile anche in materia civile e amministrativa, la ricorrente dimentica comunque che lo straniero è tenuto a informare esattamente l'autorità su tutto quanto è atto a determinare la sua decisione. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, l'interessato non è liberato da tale obbligo nemmeno se l'autorità competente in materia di stranieri, con la dovuta diligenza, avrebbe potuto accertare essa stessa i fatti determinanti per la decisione. Importanti non sono soltanto le informazioni espressamente richieste dall'autorità, ma anche quei fatti che lo straniero sa essere determinanti per la concessione del permesso (STF 2A.511/2001 del 10 giugno 2002, consid. 3; 2A.374/2001 del 10 gennaio 2002, consid. 3; 2A.366/1999 del 16 marzo 2000, consid. 3 con riferimenti).

3.3. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno tre anni, al fine di continuare a beneficiare di un permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il marito. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora sulla base dell'ALC. La posizione della ricorrente non merita pertanto alcuna tutela sul piano giuridico dal profilo del menzionato accordo settoriale.

3.4. Se si considera che RI 1 non vive più insieme al marito da tempo e che al momento dello scioglimento della comunità familiare con quest'ultimo l'unione coniugale era durata meno di tre anni, si deve ammettere che essa non dispone di un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora nemmeno sulla base del diritto interno (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr), anche perché nel caso in esame non si intravede la presenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera, non fosse altro già per il fatto che non risulta dagli atti che sia stata vittima di violenza durante il matrimonio.

4. 4.1. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289 consid. 1c).

4.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU non conferisce il diritto di risiedere in un determinato Stato e non è assoluto (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2, 281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a). Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto, soggiunge l'art. 8 n. 2 CEDU, è ammissibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Da questo profilo, la norma non va oltre quanto disposto dall'art. 36 della costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), secondo cui le restrizioni dei diritti fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito. Sapere se un permesso di soggiorno debba essere rilasciato o rinnovato in base all'art. 8 CEDU va dunque vagliato alla luce dei principi appena menzionati, segnatamente effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.

4.3. Per quanto concerne l'interesse pubblico, va in particolare considerato l'interesse a condurre una politica restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni generali

favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente in Svizzera, a migliorare la situazione del mercato del lavoro e a garantire un equilibrio ottimale in materia di impiego. Tali obiettivi sono legittimi e compatibili con l'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1 consid. 3b). Dal profilo dell'interesse privato, dev'essere tra l'altro esaminato se è esigibile che i familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera a cui viene rifiutato il permesso e conducano quindi la propria vita familiare all'estero (DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò va generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego dell'autorizzazione al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; più recentemente, cfr. ad esempio: STF 2C_88/2007 del 13 dicembre 2007, consid. 4; 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2; per un riassunto della casistica, cfr. STF 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3).

5. Ora, la decisione del dipartimento concerne esclusivamente RI 1. Nulla risulta per contro in merito al destino del permesso di domicilio CE/AELS di cui beneficia suo figlio K_____ (2003) e sul quale la ricorrente detiene l'autorità parentale. Essendo affidato alla stessa, anch'egli doveva essere oggetto di decisione. Ora, tale mancanza non è dovuta a una svista. Da una nota interna dell'11 dicembre 2008, agli atti, l'autorità dipartimentale ha infatti espressamente rinunciato alla revoca di tale autorizzazione: "Per la straniera è necessario emettere la decisione di diniego del C e revoca del B. Una volta cresciuta in giudicato la decisione definitiva si dovrà verificare, per il tramite della madre, se il figlio lascerà pure la Svizzera visto che è stato a lei affidato. Caso contrario si dovrà revocare anche il permesso C del figlio". La decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione risulta pertanto ingiustificata perché non fa altro che separare la famiglia. Lo è ancora di più, in quanto fissa un termine alla madre per lasciare la Svizzera. Certo, il Consiglio di Stato ha preso in considerazione la situazione di K_____. Tuttavia l'Esecutivo cantonale lo ha fatto per confermare la decisione del dipartimento di allontanare la madre. Da una parte, ha stabilito che la ricorrente non può invocare un diritto al ricongiungimento familiare con il figlio sulla base dell'ALC per poter continuare a risiedere in Svizzera e, dall'altra, ha indicato che la decisione dell'autorità dell'autorità di prime cure rispetta la CEDU in quanto K_____ deve condividere il destino della madre, dalla quale dipende e con cui ha sempre vissuto, e trasferirsi pertanto in Brasile (risoluzione governativa, ad F.2 pag. 8). Nulla è stato però formalmente deciso in merito al permesso di quest'ultimo. Un simile modo di procedere s'avvera lesivo del principio dell'unità della famiglia sancito dal l'art. 8 CEDU e non può essere di conseguenza tutelato.

6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, senza ulteriore disamina, annullando la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Gli atti sono rinviati direttamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché emani una nuova decisione sulla domanda di rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rispettivamente, di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS di RI 1 che tenga però anche conto della situazione del figlio K_____ in quanto titolare di un permesso di domicilio.

7. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia (art. 28 LPamm). Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 3 Allegato I ALC; 23 OLCP; 2, 33, 43, 50, 51, 62 LStr; 5, 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la

risoluzione 3 marzo 2009 (n. 909) del Consiglio di Stato e la decisione 16 dicembre 2008 (COM 103) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, sono annullate; 1.2. gli atti sono trasmessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.